



COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Case Popolari, 25 - 89017 - San Giorgio Morgeto (RC) - P. IVA e Cod. Fisc.: 00255090805
Tel.: 0966.946050 - PEC: protocollo.sangiorgiomorgeto@asmepec.it

DECRETO N. 5 DEL 24/03/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga ed integrazione disposizioni
Decreto n. 4 del 16/03/2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi e dei decessi notificati alla medesima O.M.S., ha indotto le Autorità nazionali e regionali ad adottare provvedimenti emergenziali sempre più stringenti;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 4 del 16/03/2020, con il quale, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con apposite misure organizzative in esecuzione dei provvedimenti governativi fino ad allora emanati ed in particolare del D.P.C.M. 11 marzo 2020, sono state individuate le "attività indifferibili da rendere in presenza" e sono state adottate disposizioni organizzative in materia di lavoro agile e di congedo dei dipendenti comunali per limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

Dato atto che, in ossequio alle previsioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020, le misure previste dal Decreto n. 4/2020 hanno efficacia fino alla data del 25 marzo 2020;

Visti i provvedimenti governativi e di legge adottati successivamente al D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed al proprio precedente decreto n. 4/2020 ed in particolare:

- il D.L. 18 marzo 2020 n. 18, che all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali", dispone:

"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, qui integralmente richiamato, in particolare l'art. 1, lett. a), laddove prevede che "[...]. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18".

Ritenuto di dover prorogare ed integrare le disposizioni organizzative previste dal proprio precedente decreto n. 4/2020 alla luce dei suindicati provvedimenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, con particolare riguardo all'art. 50;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;

Richiamato il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

DISPONE

1. Che le misure organizzative previste dal proprio precedente decreto n. 4 del 16/03/2020, qui integralmente richiamato, e non incompatibili con quelle previste dal presente atto, sono prorogate fino al 3 aprile 2020, salve ulteriori proroghe che si dovessero rendere necessarie in virtù del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
2. Che ad integrazione del decreto n. 4 del 16/03/2020 ed in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 87 del D.L. n. 18/2020:
 - a. il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
 - b. il segretario comunale ed i responsabili di area sono invitati a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza ed anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
 - c. la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, vista la situazione di emergenza;
 - d. qualora non fosse possibile ricorrere al lavoro agile, saranno utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva; esperite tali possibilità, il dipendente potrà essere motivatamente esentato dal servizio ai sensi della normativa richiamata in premessa;

- e. le disposizioni sopra elencate in materia di lavoro agile, congedi, ecc. si applicano anche al Segretario comunale ed ai responsabili di area, ad eccezione del responsabile dell'area vigilanza, la cui attività è ritenuta indifferibile e richiede necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
 - f. i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in maniera agile dovranno essere reperibili al fine di essere chiamati per ogni necessità a presentarsi presso gli uffici comunali in caso di urgenza entro 45 (quarantacinque) minuti dalla chiamata;
3. Che fino al 3 aprile 2020 sono sospesi i rientri pomeridiani del lunedì e giovedì per i dipendenti comunali.

Si ribadisce che, quale misura prudenziale a tutela della salute e della incolumità pubblica, gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020 e che i cittadini potranno interloquire con gli uffici attraverso i canali telematici e telefonici, già pubblicizzati nei giorni scorsi con appositi avvisi.

Il presente decreto potrà essere revocato, modificato o integrato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia del presente decreto è pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria e alla Protezione Civile.

Copia del medesimo decreto è altresì inviato al Segretario comunale ed ai Responsabili di Area per il seguito di rispettiva competenza.

San Giorgio Morgeto, 24 marzo 2020



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
M. R. Luzza - E. Salvo - P. Crupi